



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO – SHËN KOLLI

Provincia di Crotona

Corso Skanderbeg 88817- San Nicola dell'Alto (KR)

Prot. n. 924 del 02/04/2021

DECRETO SINDACALE

N. 03 del 02/04/2021

OGGETTO: Attribuzione incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - LL.PP., ai sensi dell'art. 53, comma 23 della L. 388/2000 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il quale dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali;

- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 247 del 16.11.2000, integrato dalla delibera di G.C. n. 115/2005, in particolare l'articolo 18 bis che testualmente recita: "Le funzioni di cui all'art. 18 possono essere conferite, con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, ai componenti dell'organo esecutivo o al Sindaco stesso";

Richiamate:

- la Delibera di Giunta Municipale n. 247 del 16/11/2000, con la quale è stato approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come successivamente modificato ed integrato;

- la Delibera di Giunta Municipale n. 47 del 17/05/2018, con la quale è stato approvato il modello organizzativo dell'Ente articolato nelle seguenti 4 Aree funzionali:

- 1. Area Amministrativa- Economica-Finanziaria;**
- 2. Area Anagrafe-Tributi- Elettorale;**
- 3. Area Tecnica-LL.PP.;**
- 4. Area Ambiente-Territorio.**

Premesso che:

- con Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 73 del 30/12/2019 è stato collocato a riposo con decorrenza 01.02.2020 il dipendente, Ing. Giuseppe Greco, titolare di P.O. e Responsabile dell'Area Tecnica comunale;

- con Delibera di G.M. n. 10 del 14/02/2020 è stato stabilito di continuare ad avvalersi della prestazione lavorativa dell'Ing. Greco, già funzionario comunale, dalla comprovata esperienza e consolidata professionalità ed in ragione della necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, mediante collaborazione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, comma 2 del D.L. n. 90/2014 e dall'art.17 comma 3, L. 124/2015, provvedendo con separato atto al conferimento al medesimo

dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica-LL.PP., anche essa scaduta in data 03.03.2021, non prorogabile né rinnovabile;

Considerato che in base all'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come *modificato dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448 del 2001*: “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (*ora articolo 4, commi 2, 3 e 4, decreto legislativo n. 165 del 2001*), e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;

Tenuto conto che in base all'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006: “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.”;

- in base ai riscontri contabili occorre adottare provvedimenti volti al rispetto delle condizioni prescritte dalla citata normativa.

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, attribuendo al Sig. Rizzuti Luigi, con decorrenza dalla data odierna, la responsabilità dell'AREA N. 3 “TECNICA - LAVORI PUBBLICI”;

Ribadito il carattere di temporaneità del presente provvedimento, nelle more della predisposizione ed attuazione del nuovo programma di fabbisogni del personale 2021/2023, per il reclutamento all'esterno del responsabile di che trattasi;

Visti:

- il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale.

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte e confermate

2. DI AVVALERSI della facoltà prevista dall'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448 del 2001, attribuendo al Sig. Rizzuti Luigi, Assessore in carica di questo Comune, la responsabilità dell'AREA N. 3 “TECNICA-LAVORI PUBBLICI”, con decorrenza dalla data odierna;

4. DI RIBADIRE la durata temporanea del presente provvedimento, nelle more della predisposizione ed attuazione del nuovo programma di fabbisogni del personale 2021/2023, per il reclutamento dall'esterno del responsabile di che trattasi;

5. DI DISPORRE la notifica nelle forme di legge del presente provvedimento all'Assessore, Sig. Luigi Rizzuti, quale soggetto interessato;

6. DI DISPORRE altresì la comunicazione dello stesso al Segretario Comunale nonché a tutti i Servizi e gli Uffici.

San Nicola dell'Alto, li 2 Aprile 2021

IL SINDACO
f.to Dr. Francesco Scarpelli
